

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai dipendenti
e ai pensionati dello Stato

(del 20 giugno 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio ci permettiamo invitarvi a voler versare una indennità di rincarato ai dipendenti dello Stato e a voler adeguare quella corrisposta ai pensionati, e cioè in base alle seguenti argomentazioni :

I. LA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE

Con l'entrata in vigore del nuovo organico del 10 settembre 1962 è cessata la corresponsione di carovita ai dipendenti dello Stato.

I pensionati ricevono :

- a) una indennità principale del 34 % della pensione ed un supplemento fisso di Fr. 1.000,— per i coniugati (Fr. 850,— per gli altri) per un importo totale di almeno Fr. 1.700,— (rispettivamente Fr. 1.600,—) per chi è stato collocato a riposo antecedentemente al 1. gennaio 1948;
- b) una indennità del 34 % della pensione, ma almeno Fr. 1.500,— (rispettivamente Fr. 1.400,—) per i pensionati messi al beneficio della pensione tra il 1. gennaio 1948 ed il 1. gennaio 1955;
- c) una indennità del 14 % della pensione, ma almeno Fr. 950,— (rispettivamente Fr. 850,—) per i pensionati messi al beneficio della pensione tra il 1. gennaio 1955 ed il 1. luglio 1962.

Queste indennità corrispondono ad un indice dei prezzi al consumo di punti 194 (1939 = 100).

II. L'EVOLUZIONE DEL COSTO DELLA VITA

Durante il 1962 è continuato il movimento ascendente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che, a fine aprile del 1963, giungeva a punti 199,5 e a fine maggio, specialmente a causa dell'annuale indagine sulle pigioni, raggiungeva i punti 200,7.

Anche se, con il presente decreto, provvediamo, reputandolo equo, a compensare al personale l'aumentato costo della vita, non possiamo fare a meno, di fronte ad un indice quasi raddoppiato rispetto al 1939 e che, nel corso di questi ultimi anni, ha registrato un preoccupante tasso di incremento, di avvertire l'impellente necessità di giungere ad un concorde atto di autodisciplina da parte dei vari ceti economici, nell'interesse di tutto il Paese.

Purtroppo ben scarsi sono i mezzi a disposizione del Cantone, che non può in gran parte che dover trarre le conseguenze da una situazione di fatto che si crea per l'influsso di fattori estranei alla propria possibilità di azione.

III. LA REGOLAMENTAZIONE PREVISTA

Vi proponiamo di accordare la compensazione del rincaro a punti 200, concedendo ai dipendenti dello Stato un carovita del 3 ½ % (arrotondamento per eccesso della percentuale matematica del 3,1 %). Esso viene versato anche sulle indennità di famiglia e per figli.

Le indennità previste per i pensionati vengono rivalutate in eguale misura ed in particolare :

- a) I pensionati ammessi al beneficio della pensione antecedentemente al 1. gennaio 1948 (1. gruppo) ricevono :
 - aa) aumento dell'indennità principale dal 34 % al 37 ½ % della pensione;
 - bb) aumento del supplemento fisso per i coniugi a Fr. 1.050,— e a Fr. 900,— per gli altri;
 - cc) aumento dell'indennità totale minima a Fr. 1.850,— annui per i coniugati e a Fr. 1.750,— per gli altri.
- b) Per i pensionati ammessi al beneficio della pensione fra il 1. gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954 :
 - aa) aumento dell'indennità dal 34 % al 37 ½ %;
 - bb) aumento dell'indennità totale minima a Fr. 1.650,— per i coniugati e a Fr. 1.550,— per gli altri.
- c) Per i pensionati ammessi al beneficio della pensione dopo il 1. gennaio 1955 sino al 1. luglio 1962 :
 - aa) aumento dell'indennità dal 14 % al 17 ½ %;
 - bb) aumento dell'indennità totale minima a Fr. 1.100,— per i coniugati e a Fr. 1.000,— per gli altri.
- d) Per i pensionati ammessi al beneficio della pensione dopo il 1. luglio e sino al 31 dicembre 1962 :

una indennità del 3 ½ % della pensione, ma almeno Fr. 150,—.

Calcolato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo è stato in media, dal 31 maggio 1962 al 30 aprile 1963, di punti 197,3 e cioè di 3,3 punti superiore alla base sulla quale sono stati stabiliti il nuovo organico e le indennità di rincaro sin qui corrisposte ai pensionati, per il presente decreto è prevista l'entrata in vigore retroattiva al 1. ottobre 1962, in modo da compensare questa perdita.

Come al progetto di nuova legge sulla Cassa pensioni, che vi abbiamo sottoposto con messaggio del 18 dicembre 1962 (art. 14 cpv. 1) l'indennità di rincaro, esclusa quella corrisposta sulle indennità familiari e per i figli, viene assicurata a Cassa pensioni a partire dal 1. gennaio 1963, prelevando il normale contributo per l'aumento di stipendio imputabile. Notiamo ancora che all'art. 1 cpv. 4 è stata codificata la risoluzione governativa di applicazione del 31 ottobre 1961.

IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE

<i>Maggiore spesa annua (situazione stipendi al 1. gennaio 1963)</i>		
a) dipendenti dello Stato		
carovita 3 ½ %	Fr. 1.266.000,—	
indennità famiglia	» 26.000,—	
indennità figli	» 35.000,—	
AVS e ass. infortuni	» 36.000,—	
quota 7 % a Cassa pensioni	» 89.000,—	
quota 100 % a CP	» 1.266.000,—	Fr. 2.718.000,—
b) partecipazione al versamento degli stipendi ai docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini :		
carovita 3 ½ %	Fr. 210.000,—	
quota 3 ½ % a CP	» 11.000,—	
quota 50 % a CP	» 159.000,—	Fr. 380.000,—
c) pensionati	Fr. 169.000,—	Fr. 169.000,—
Totale		Fr. 2.815.000,—

<i>Presumibile importo totale stipendi a carico dello Stato per il 1963</i>	
prima dell'adozione del presente decreto	Fr. 45.195.000,—
aumento determinato dal presente decreto	» 1.537.000,—
Totale	Fr. 46.732.000,—

<i>Pensionati dello Stato, presumibile carovita a carico dello Stato per il 1963</i>	
prima dell'adozione	Fr. 1.366.000,—
aumento	» 169.000,—
Totale	Fr. 1.535.000,—

Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che alleghiamo e vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'assegnazione di indennità di rincarò
ai dipendenti e ai pensionati dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 giugno 1963 n. 1144 del Consiglio di Stato,

decreta:

**I. INDENNITA' DI RINCARO AI DIPENDENTI
DELLO STATO E AI DOCENTI**

Art. 1

**Diritto alle
prestazioni**

¹ Agli impiegati e ai docenti che ricevono uno stipendio mensile è versata una indennità di rincarò.

² Sono pure ammessi al beneficio delle indennità di rincarò i Consiglieri di Stato ed i magistrati.

³ Gli stipendi versati per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerati stipendi mensili, anche se versati mensilmente.

⁴ L'indennità viene versata anche sui compensi orari o mensili degli incaricati di insegnamento e dei docenti supplenti, indipendentemente dalle ore settimanali di lavoro.

⁵ Le prestazioni che fanno oggetto di contratto speciale sono escluse dal presente decreto.

Art. 2

Importo

L'indennità è pari al 3 ½ % dello stipendio base, comprese le indennità di famiglia e per figli ed i supplenti di stipendio previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi.

Art. 3

¹ L'indennità è versata proporzionalmente allo stipendio. Essa viene pagata mensilmente.

Computo e pagamento dell'indennità

² Per il personale non provvisto di nomina, ma pagato a mese, fa stato lo stipendio mensile moltiplicato per dodici.

Art. 4

¹ Le indennità per i docenti delle scuole elementari e per le case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle Amministrazioni delle case dei bambini con lo stipendio mensile.

Scuole elementari e case dei bambini

² Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

II. INDENNITA' DI RINCARO AI PENSIONATI DELLO STATO

Art. 5

Entro i limiti e nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono chi ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve una indennità di rincaro.

Diritto alle prestazioni

Art. 6

¹ Per i « coniugati », ai sensi del presente decreto, si intendono anche i vedovi e le vedove con figli di età inferiore ai 18 anni e i divorziati e separati che devono gli alimenti alle ex mogli e ai figli di età inferiore ai 18 anni.

Terminologia

² Per « altri », ai sensi del presente decreto, si intendono le sposate, i vedovi e le vedove, i separati, i divorziati, i celibi e le nubili.

Art. 7

¹ I pensionati ammessi al beneficio della pensione antecedentemente al 1. gennaio 1948 (I gruppo) ricevono :

Pensionati del I gruppo

- a) una indennità principale del 37 ½ % della pensione;
- b) un supplemento fisso di Fr. 1.050,— per i coniugati e franchi 900,— per gli altri.

² L'indennità totale deve essere almeno di Fr. 1.850,— annui per i coniugati e Fr. 1.750,— per gli altri.

Art. 8

¹ I pensionati ammessi al beneficio della pensione dal 1. gennaio 1948 al 31 dicembre 1954, ricevono una indennità del 37 ½ % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'articolo 20 della legge sulla Cassa pensioni del 20 ottobre 1950.

Pensionati del II gruppo

² L'indennità deve essere almeno di Fr. 1.650,— per i coniugati e Fr. 1.550,— per gli altri.

Art. 9

¹ I pensionati ammessi al beneficio della pensione dopo il 1. gennaio 1955 e sino al 1. luglio 1962 (III gruppo) ricevono una indennità del 17 ½ % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni del 25 marzo 1957.

Pensionati del III gruppo

² L'indennità deve essere almeno di Fr. 1.100,— per i coniugati e Fr. 1.000,— per gli altri.

Art. 10

¹ I pensionati ammessi al beneficio della pensione dopo il 1. luglio e sino al 31 dicembre 1962 (IV gruppo) ricevono una indennità del 3 ½ % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni del 25 marzo 1957.

Pensionati del IV gruppo

² L'indennità deve essere almeno di Fr. 150,—.

Art. 11

¹ Ai pensionati docenti l'indennità è calcolata unicamente sulla pensione stabilita in base al guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale, esclusi i supplementi di stipendio assegnati dai Comuni.

Calcolo della indennità di rincarato

² Ai docenti pensionati delle scuole professionali, commerciali o altre, rette da disposizioni esclusivamente comunali e a quelli già dipendenti da enti pubblici, iscritti nella Cassa pensioni in base all'art. 2 cpv. 3 della legge sulla Cassa pensioni del 25 marzo 1957, lo Stato non assegna indennità di rincarato.

Art. 12

¹ L'indennità di rincarato è pagata ogni mese con la pensione; lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate dalla Cassa pensioni.

Modalità di pagamento

² Allorchè una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità di rincarato è calcolata sul totale di tali prestazioni.

Art. 13

¹ E' abrogato il decreto legislativo del 10 settembre 1962, concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai pensionati dello Stato.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

² Resta in vigore per gli attuali beneficiari l'art. 13 del decreto legislativo del 9 ottobre 1961 concernente l'assegnazione d'indennità di rincarato ai dipendenti e ai pensionati statali.

Art. 14

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. ottobre 1962.

Entrata in vigore